

# COMUNE DI CRISPANO

PROVINCIA DI NAPOLI

Prot. n. 4496 del 11 FEB. 2013

**OGGETTO: Comunità Educativa a dimensione familiare "ALIA".**

## AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

### IL RESPONSABILE

**VISTA** la richiesta del Sig. Angelino Vincenzo nato a Cardito – 80024 (NA) il 07 ottobre 1958 in qualità di Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale "MEDEA" con Sede Legale ed Amministrativa in Via G. Amendola n°4 80023 – Caivano (NA) tendente ad ottenere l'autorizzazione al funzionamento della Comunità Educativa a dimensione familiare "ALIA" sita in Via San Gregorio n°4, primo piano Crispiano – 80020 (NA);

**VISTO** l'art. 6, comma 2, lett. C della legge 8/11/2000 n.328 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali", che attribuisce ai comuni l'esercizio delle funzioni inerenti alla vigilanza e all'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali a gestione pubblica o dei soggetti individuati dalla stessa norma con l'art. 1, comma 5;

**VISTO** il Decreto Del Ministro per la Solidarietà Sociale n.308 del 21/05/2001, con cui sono stati determinati i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell'art. 11 della legge 8/11/2000 n.328;

**VISTO** l'art. 11 della legge 328/2000, che stabilisce che l'autorizzazione al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica dei soggetti appartenenti al terzo settore è rilasciata dal Comune in conformità ai requisiti stabiliti della Legge Regionale, che recepisce ed integra i requisiti minimi stabiliti dallo Stato giust art. 9, comma 1, lett. C della medesima legge;

**VISTO** l'art. 8, comma 3, lett. F della già citata legge che attribuisce alle Regioni la definizione sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione e la vigilanza delle strutture residenziali e semiresidenziali a gestione pubblica o dei soggetti individuati dalla stessa norma con l'art. 1, comma 5;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.2843 dell'8/10/2003 "Approvazione delle figure professionali sociali della Regione Campania";

**VISTO** il Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.11/2007 emanato dalla Regione Campania con D.G.R.C. n.1129/2009 "Regolamento concernente i servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, persone diversamente abili e minori;

**Verificato** i requisiti strutturali

### AUTORIZZA

Al funzionamento, in via provvisoria, la Comunità Educativa a dimensione familiare "ALIA" ubicata in Crispiano – 80020 (NA) alla Via San Gregorio n°4, in applicazione della L. R. n.11/2007 e del relativo Regolamento di attuazione emanato con D.G.R.C. n.1129/2009, gestita dalla Società Cooperativa Sociale "MEDEA" con Sede Legale in Caivano – 80023 (NA) alla Via G. Amendola n°4, Rappresentante Legale Angelino Vincenzo nato a Cardito – 80024 (NA) il 07/10/1958 e con domicilio in Cardito – 80024 (NA) in Via Biagio Castiello n°24;

La Comunità in parola potrà ospitare un numero di 4 minori di età compresa dai quattro ai tredici anni, preferibilmente omogenei per sesso. Anche in aggiunta alla ricettività massima autorizzata, la Comunità può accogliere altri 2 minori, per motivate esigenze educative, nel qual caso è consentito collocare un terzo letto in ognuna delle due camere avendo superficie superiore ai 18 mq.


Nei casi di cui sopra, la permanenza del minore non può superare i tempi previsti per la Comunità di pronta e transitoria accoglienza e l'emergenza viene dichiarata dall'autorità che ne dispone il collocamento nel servizio. La Comunità Educativa di tipo familiare può ospitare minori di cui al DPR 448/88 diversamente abili nei limiti del quaranta per cento (40%) della ricettività massima.

### DISPONE

#### LE SEGUENTI LIMITAZIONI E VINCOLI

1. In caso di variazione di uno o più requisiti indicati nel presente atto di autorizzazione al funzionamento, il Legale Rappresentante del soggetto gestore della struttura, entro dieci giorni dalla intervenuta variazione, è tenuto a darne comunicazione al Comune che ha emesso l'autorizzazione al funzionamento provvisorio chiedendone l'aggiornamento;
2. Nel caso di sospensione dell'attività, il Legale Rappresentante del soggetto gestore è dovuto a darne comunicazione al Comune;
3. La sospensione dell'attività, qualora si protragga per più di sei mesi consecutivi, comporta l'annullamento dell'autorizzazione al funzionamento;
4. Il Comune, mediante controlli periodici e visite non programmate nella struttura residenziale, verifica la realizzazione del progetto assistenziale e/o del progetto educativo che ne orienta la operatività e accetta la permanenza nei requisiti in base ai quali è stata rilasciata la presente autorizzazione al funzionamento. Per l'esercizio di tale funzione il Comune potrà avvalersi delle figure professionali impiegate nell'Ufficio di Piano o dell'ASL Napoli 2 Nord;
5. Entro il termine della conversione della presente autorizzazione da provvisoria a definitiva, si dovrà provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche.
6. Di trasmettere copia della presente autorizzazione all'Autorità Giudiziaria Minorile di Napoli e alla Regione Campania, Settore Assistenza Sociale per la costituzione dell'anagrafe regionale ai sensi delle prescrizioni del Regolamento di attuazione della L. R. 11/2007 con D.G.R.C. n.1129/2009, nonché all'Ufficio di Piano del Distretto Sociale n. 7.

Crispano, li 11, FEB, 2013

  
**Il Responsabile del Servizio  
(Franco Arbolino)**